

La sottoscritta Cristina Renna, Revisore Unico del Comune di Lograto, nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/11/2021, esamina, per la redazione del presente parere, la proposta di delibera n. 82 concernente:

**“Articoli 175 e 193 TUEL. Variazione di bilancio e verifica salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione finanziario 2024/2026.”** che sarà sottoposta al Consiglio Comunale nella seduta del 30 luglio p.v.

## PREMESSA

Con deliberazione n. 47 del 21/12/2023 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 25/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione parte contabile per gli esercizi 2024/2026;

VISTO l'articolo 175 comma 8 del D.lgs. 267/2000, per il quale: “Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”;

CONSIDERATO che con riferimento all'esercizio 2024 ad oggi non sono intervenuti provvedimenti legislativi rilevanti a sostegno dei bilanci comunali, ed anzi è stato reintrodotta per il triennio il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanzia pubblica, ed in particolare:

- articolo 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n.178, come sostituito dall'articolo art. 6-ter comma 4 del D.L. 132/2023: cosiddetta spending review informatica;
- art. 1 comma 533 della legge 213/2023: concorso ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, solo parzialmente mitigato dal riparto del fondo di cui al comma 508 del medesimo art. 1;

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

VISTA la Relazione del Responsabile dei servizi finanziari di cui all' Allegato A) nella quale si riassumono i risultati delle analisi svolte dallo stesso e dagli altri responsabili;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di

uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, di cui all' Allegato B).

RILEVATO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o atti o fatti che possano farne presumere l'insorgenza e che pertanto si ritiene congruo l'accantonamento a fondo rischi e contenzioso già previsto nel risultato di amministrazione 2023;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA la relazione del Responsabile di servizi finanziari, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- il fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: tra le misure di riequilibrio, misure ordinarie per il pareggio di bilancio, vi è la possibilità di svincolo del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, utilizzabile a finanziamento del

FCDE stanziato nel bilancio di previsione (facoltà esercitabile solo in salvaguardia). È stata effettuata pertanto una verifica sull'andamento delle riscossioni relative alle entrate oggetto di accantonamento nell'avanzo 2023 a FCDE (€ 250.000,00 di cui € 100.000,00 per la Tari ordinaria e € 150.000,00 per gli accertamenti tributari), le cui risultanze hanno evidenziato i dati sotto riportati:

**FCDE TARI ORDINARIA:**

residui al 01/01/2024 <b>TARI-TIA-TARI</b>	FCDE accantonato in avanzo	pari al %	residui attivi da incassare alla data del 11/07/2024	fondo da accantonare nella misura del 70,48% sui residui attivi ancora da incassare	fondo potenziale che si potrebbe liberare	fondo che si libera in via prudenziale	Nuovo FCDE al netto della quota che torna in avanzo libero
<b>141.889,07</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70,48</b>	<b>77.192,96</b>	<b>54.403,74</b>	<b>45.596,26</b>	<b>30.000,00</b>	<b>70.000,00</b>

- FCDE ACCERTAMENTI TRIBUTARI: L'andamento delle riscossioni a residuo potrebbe consentire di liberare un piccolo importo accantonato a FCDE, ma non si ritiene di procedere in quanto molti degli accertamenti di cui trattasi sono oggetto di cause in corso.

Le risorse pertanto svincolate del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione pari a €. 30.000,00 incrementano l'avanzo libero che può essere utilizzato per finanziare il FCDE stanziato in competenza del bilancio di previsione, con la conseguenza di liberare risorse utili all'equilibrio di spesa corrente. Pertanto l'avanzo accantonato a FCDE in originari €. 250.000,00 si assesta a €. 220.000,00.

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche;

DATO ATTO che con DM Interno del 19/06/2024 sono stati determinati in via definitiva i ristori specifici di spesa (€. 10.781,00) da restituire in 4 quote annuali nel quadriennio 2024/2027 per €. 2.695,00 cadauna, tramite trattenuta sul FSC e finanziato con avanzo vincolato, anno per anno.

VISTE le richieste pervenute dai responsabili di servizio, in merito alla necessità di modificare alcuni stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale, al fine di perseguire gli obiettivi fissati dall'Amministrazione Comunale, in particolare si evidenzia:

- Integrazione del capitolo di spesa "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" per €. 5.947,00 per il rimborso di spese legali a seguito di sentenza, finanziato per €. 253,76 con avanzo vincolato "Fondo contenzioso" e per €. 5.693,24 con avanzo libero, in quanto spesa corrente non ricorrente;
- Integrazione del capitolo di spesa "Indennità al sindaco assessori e consiglieri comunali" e relativa Irap per l'erogazione dell'indennità di fine mandato al Sindaco, mediante applicazione del relativo avanzo accantonato per €. 5.190,04 e utilizzo di una quota del relativo fondo in competenza per €. 575,00;
- Istituzione del capitolo di spesa per la restituzione dei fondi Covid per la 1<sup>a</sup> delle due annualità di 2.695,00, mediante applicazione del relativo avanzo vincolato;
- Istituzione dei capitoli di spesa per i tagli della spending review, il primo taglio di €. 5.079,00 (per due annualità), finanziato con avanzo libero per il 2024, in quanto spesa corrente non ricorrente; il secondo taglio di circa €. 11.000,00 (per 5 annualità), finanziato con avanzo libero per il 2024, in quanto spesa corrente non ricorrente;
- Istituzione in entrata del capitolo "Trasferimento da Ministero per Contributo generale da risorse residue Covid" di circa €. 2.700,00 per 4 annualità;

- Incremento del capitolo “Trasferimenti correnti a amministrazioni centrali (restituzione ristoro incremento indennità amministratori) di €. 7.196,85 mediante applicazione del relativo avanzo vincolato;
  - Integrazione del capitolo “Somme rimborsate per servizio segreteria” della quota di €. 6.500,00 per rinnovi contrattuali, finanziata per €. 5.500,00 con avanzo accantonato a tal fine e per €. 1.000,00 con avanzo libero, quale spesa corrente non ricorrente;
  - Incremento del capitolo di entrata degli accertamenti tributari da €. 100.000,00 a €. 180.000,00, con il relativo adeguamento del FCDE da €. 34.300,00 a €. 61.700,00 e della % da riconoscere alla Ditta sui presunti effettivi incassi da €. 28.300,00 a €. 47.200,00;
  - Riduzione dello stanziamento dei diritti di escavazione stanziati in originari €. 250.000,00, e azzerato per gli anni 2024 e 2025, in quanto l’entrata è legata all’autorizzazione da parte della Provincia (ancora in corso) e lo schema di convenzione approvato con delibera di G.C. n. 39 del 30.05.2024 prevede l’accertamento delle somme in base ad esigibilità delle stesse e precisamente l’anno successivo a quello di escavazione;
  - Previsione di un contributo da imprese (cava), stimato in €. 50.000,00 a titolo di maggior contributo e/o compensazione ambientale, in considerazione dei riflessi negativi prodotti sul territorio comunale dall’attività estrattiva, da accertare in bilancio solo a seguito di autorizzazione da parte della Provincia ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/21, e da destinare come avanzo economico a investimenti del titolo 2°;
  - Destinazione di OO.UU. alla parte corrente di bilancio dai precedenti €. 50.000,00 a €. 90.000,00;
  - Previsione nell’anno 2024 dell’intervento di “Messa in sicurezza della centrale termica” per la spesa di €. 50.000,00;
  - Lo slittamento dei lavori “Palestra comunale (parquet)” dal 2024 al 2025;
  - La previsione di spesa “Nuova area mercato” nel 2026 per €. 200.000,00;
  - Il rinvio dell’opera “Rotatoria SP 21 (Via Valabbio)” prevista inizialmente nel 2026, in attesa del reperimento della fonte di finanziamento;
- VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, di cui all’ Allegato B):
- Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
  - Quadro di controllo degli equilibri 2024-2026;
  - Quadro degli investimenti 2024;
  - Controllo equilibri di cassa;

In considerazione dell'esigenza di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che il bilancio finanziario 2024-2026, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2024	6.583.590,05	6.583.590,05	8.036.332,67	7.588.089,70
2025	4.718.518,90	4.718.518,90		
2026	5.609.457,90	5.609.457,90		

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento

degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.

L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che “mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio e la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione. Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:
  - le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
  - i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
  - l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

#### ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore dei conti prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

a. Relazione del Responsabile di Servizi Finanziari del 16/07/2024.

In cui vengono riportati i risultati delle analisi svolte in merito allo stato di esecuzione delle previsioni di entrata e di spesa, al rispetto del principio del pareggio finanziario complessivo (art.162, comma 2, del D.Lgs. 267/2000), al rispetto del principio del pareggio economico (art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000), al mantenimento dell'equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio, alla gestione dei residui e della cassa.

Nella stessa relazione, il Responsabile di Servizi Finanziari, dà atto che dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili dei Servizi non emergono oneri latenti né debiti fuori bilancio e conferma gli accantonamenti come costituiti in sede di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2023, ritenuti congrui.

b. Variazione del bilancio di previsione 2024-2026, con i seguenti allegati:

- - Variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- - Quadro di controllo degli equilibri 2024-2026;
- - Quadro degli investimenti 2024;
- - Controllo equilibri di cassa.

Il revisore procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g). e, sulla base della documentazione allegata, verifica che con la variazione proposta in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono assicurati.

Il Revisore Unico, inoltre, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio di competenza, ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019 G.U. Serie Generale n. 68 del 21-03-2019).

Il Revisore Unico, infine, prende atto delle indicazioni riportate nella relazione del Responsabile del Servizio Finanziario.

Preso atto che gli stanziamenti di entrata e di spesa che presentano le criticità evidenziate nella relazione del responsabile dei servizi finanziari saranno oggetto di monitoraggio durante il

secondo semestre in modo da apportare i dovuti correttivi in occasione di una eventuale successiva verifica del mantenimento degli equilibri che si rendesse necessaria entro la fine dell'anno;

### CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, il sottoscritto revisore:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data delle attestazioni rese dai Responsabili di servizio;
- vista la relazione del Responsabile dei Servizi Finanziari sulla ricognizione degli equilibri nel Bilancio di previsione 2024,

il revisore unico esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio 2024 e alle variazioni in assestamento del bilancio 2024-2026.

Brescia, li 19/07/2024

Il Revisore dei conti

Cristina Renna